

Statuto Associazione viterbese per la Cremazione A.P.S.

Art.1

Costituzione e denominazione

E' costituita la Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione viterbese per la Cremazione A.P.S., di seguito detta Associazione.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi dell'artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del terzo settore), per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art.2

Sede legale

L'Associazione ha sede nel Comune di Viterbo. Essa può istituire sedi secondarie.

Con delibera del Consiglio direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Art.3

Carattere

L'Associazione viterbese per la cremazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro e persegue attività civiche, solidaristiche e di attività sociale. Nella Associazione viterbese per la cremazione sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'associazione estranea ad esse.

L'Associazione viterbese per la cremazione non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente legate necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali, comunque marginali, e non può prestare garanzie economiche, neanche ai propri associati. Assolve i propri compiti con la più ampia autonomia organizzativa.

La associazione viterbese per la cremazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi o compatibili nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art.4

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.5

Scopi

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione Viterbese per la Cremazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del decreto Legislativo n.117 del 2017 in favore di associati, loro famigliari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

i)Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

L'Associazione viterbese per la Cremazione inoltre, ha lo scopo di:

- Attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi
- Diffondere il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali, culturali e religiosi
- Favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale,
- Operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato,
- Tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni socio e di dispersione o affidamento delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti,
- Diffondere il culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri,
- Promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso,
- Stimolare gli enti locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio,
- Tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici, ideologici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura,
- Valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli associati, nei confronti delle istituzioni
- Realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti locali, anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione,

- Promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini,
- Pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni relative a problematiche di fine vita(testamento biologico, ecc.).

I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad enti o società all'uopo costituite

Art.6

Associati

La Associazione viterbese per la Cremazione è costituita dai Soci, persone fisiche e giuridiche e associazioni, che si obbligano ad osservare questo Statuto e relativi regolamenti. La qualifica di socio si acquisisce su richiesta dell'interessato formalizzata con la comunicazione della propria volontà, dai dati anagrafici e dalla propria residenza e domicilio.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e benemeriti.

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Art.7

Requisiti degli Associati

Sono soci ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che-avendo personalmente scelto il rito della cremazione- versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio direttivo. I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la patria potestà. Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

I Soci ordinari conferiscono, con l'iscrizione alla Associazione viterbese per la cremazione, mandato di tutelare post mortem la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri o altre soluzioni legalmente permesse.

Sono Soci sostenitori tutte le persone, che avendo personalmente scelto il rito della cremazione sostengono gli scopi dell'associazione.

Sono soci benemeriti le persone e gli Enti che sostengono l'attività della associazione Viterbese per la cremazione, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività della associazione con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

Le quote di iscrizione versate sono intrasmissibili.

Art.8

Ammissione degli Associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che **sull'istanza si** pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art.9

Diritti e doveri degli associati

L'appartenenza alla Associazione viterbese per la Cremazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli Associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Coloro che prestano attività di volontario devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.10

Perdita della qualifica di associato

La qualifica può venir meno:

- a) Dimissioni, da comunicarsi per iscritto e di persona
- b) Decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base alla quale è avvenuta l'ammissione
- c) Esclusione deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dalla prima assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità
- d) E' ammesso ricorso, contro l'esclusione, ai probiviri

Art.11

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione viterbese per la Cremazione è costituito.

- a) Dai cellari, dagli impianti delle aree crematorie e dai loro accessori,
- b) Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione

Il patrimonio stesso si incrementa:

- a) Con le quote associative
- b) Con oblazioni, lasciti e donazioni
- c) È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- d) La Associazione viterbese per la Cremazione, non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.
- e) La associazione viterbese per la Cremazione opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro, con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.12

Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'Ufficio di Presidenza
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti
- e) Il Collegio dei Proviviri

Le cariche sociali dell'Associazione non sono remunerate. I membri dell'ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri o i soci incaricati di particolari incarichi, hanno diritto al solo rimborso a carico dell'Associazione delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.13

Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

La associazione viterbese per la Cremazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I Soci ordinari ed i Soci sostenitori di età maggiore di 18 anni, i Soci aderenti ed i Soci benemeriti costituiscono l'Assemblea e hanno diritto a un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio. Il numero massimo di deleghe è stabilito dal Regolamento interno e da quanto stabilito dal Dlgs 117/2017 e dal c.c.

Art.14

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal presidente per decisione del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso deve altresì essere affisso presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno 30 degli associati con indicazione della materia da trattare.

Art.15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art.16

Forme di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli associati presenti si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Art.17

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti (Art.25 CTS):

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Inoltre:

- Elege il Presidente onorario, se deliberato dall'Assemblea
- Fissa i contributi associativi

Art.18

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Elege tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere ed il segretario che compongono l'Ufficio di Presidenza
- b) Delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso
- c) Delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulle esclusioni di associati, queste ultime dovranno essere ratificate dall'Assemblea
- d) Delibera sulle esclusioni degli associati

Art.19

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di 5 a 9 membri. Sono eleggibili solo i soci in regola con il versamento della quota annuale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di un terzo, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione.

Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Art.20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo verrà convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.21

Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a) Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in sede giudiziaria
- b) Convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza
- c) Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- d) Accetta la donazione di beni mobili ed immobili

Art 22

Compiti del Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

Art.23
Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) Tiene la contabilità
- b) Stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sui conti intestati all'Associazione
- c) Dispone per il pagamento delle spese di esercizio dell'Associazione
- d) Redige i bilanci consuntivo e preventivo

Art.24
Compiti del segretario

Il Segretario è eletto dal Direttivo in sede ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Segretario:

- a) Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) Compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo che firmerà e farà firmare dal Presidente, dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali
- c) Compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza
- d) Su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori, sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo
- e) Fornisce informazioni di carattere legislativo ed istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza

Art.25
Composizione e compiti dell'Ufficio di Presidenza

Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente e:

- a) Stabilisce le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie
- b) Stabilisce la data delle riunioni del Consiglio Direttivo
- c) Propone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere
- d) Propone all'Assemblea la nomina di Presidenti onorari

- e) In caso di urgenza adotta le deliberazioni necessarie, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel termine di 90 giorni.

L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.26

Organo di controllo

1-L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.Lgs n.117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti all'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo.

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2- Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3- esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro.

Art.27

Elezione dei Revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile

Art.28

Compiti del Collegio dei Probiviri

I suoi compiti sono:

- a) Segnalare al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, gli Associati che fossero incorsi nella situazione di cui all'art.10 b) e c) del presente Statuto
- b) Decidere sui ricorsi dei soci contro la loro esclusione pronunciata ai sensi dell'Art. 10 b) e c)
- c) Dirimere le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione

Il Collegio giudica “*ex bono et aequo*” con procedura informale e lodo inappellabile. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di sue due membri ogniqualvolta ve ne sia necessità. Le sedute vengono fatte constatare da verbale sottoscritto dai presenti.

Art.29

Elezione dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro un Presidente, e da due supplenti.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.30

Stendardo

L'Associazione viterbese per la Cremazione ha uno stendardo che deve essere conservato presso l'Ara crematoria.

Lo stendardo potrà seguire il feretro dei soci defunti e ne presenzierà la cremazione. Potrà prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni cittadine.

Art.31

Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

Art.32

Modifiche dello Statuto

Questo Statuto potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata con specifico Ordine del giorno, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.33

Scioglimento e liquidazione

La associazione non potrà venire sciolta che forza maggiore e per deliberazione dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione od Ente del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 allorquando istituito.

Art. 34

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento, di elezione delle cariche sociali e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art.35

Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Viterbo 5 aprile 2019